

Milano, 19 Novembre 2007
Prot. 91/07/CP/cp

Spett.
Banca d'Italia
Ufficio Supervisione dei Mercati
Via Capo le Case, 45
00187 ROMA

Spett.
CONSOB
Divisione Mercati
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

**Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.
Documento di consultazione.**

Nel ringraziarVi per l'opportunità accordata alla scrivente Associazione di esprimere i propri punti di vista sul tema in oggetto, con la presente si evidenziano le principali osservazioni e richieste di chiarimenti emersi dall'analisi del documento per la consultazione, effettuata di concerto con i nostri associati.

Art. 16, comma 3

Pur avendo presente che la norma primaria (art. 28 del decreto Euro) prevede in modo esplicito la gestione accentrata in regime di dematerializzazione per i soli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati (comma 1), si ritiene opportuno estendere la previsione (alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo) anche agli strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Art. 42, comma 1, lettera d)

Non risultano di immediata comprensione la motivazione e gli obiettivi che hanno determinato l'estensione delle attività esercitabili dalle società di gestione di servizi di liquidazione alla gestione di conti in euro (attualmente limitata ai conti in valute diverse dall'Euro).

Ci si chiede se l'obiettivo della modifica sia quello di consentire a tali soggetti di "erogare crediti in Euro".

ASSOSIM

Art 46, comma 3

Non risulta univocamente comprensibile a quali “soggetti ammessi” faccia riferimento il divieto di regolare per conto delle controparti centrali.

Art. 53

Nella precedente formulazione (V. art. 4, comma 3, del Provvedimento 20 ottobre 2002) era previsto che:

“Le società di gestione dei sistemi di garanzia che aderiscono come partecipanti ad altri sistemi di garanzia, italiani o esteri, adottano apposite misure di controllo dei rischi, comunicandole preventivamente alla Banca d’Italia e alla CONSOB.”

La nuova norma prevede, al contrario, che “Le società di gestione possono partecipare direttamente ad altri sistemi di garanzia italiani.....”

Non si comprendono le motivazioni della restrizione introdotta.

* * *

Da ultimo, questa Associazione condivide pienamente l’invito ad avviare un’ampia e approfondita riflessione in ordine alle modifiche che potrebbero essere opportunamente apportate alle procedure di gestione delle insolvenze di mercato.

Il tema e’ di assoluto rilievo per gli intermediari negoziatori e liquidatori, che avvertono da tempo l’esigenza di allineare la disciplina delle insolvenze di mercato ai mutamenti intervenuti negli ultimi anni nelle modalità di funzionamento delle infrastrutture di post-trading.

A tal fine Vi informiamo che, già nelle prossime settimane, verranno avviati da parte della scrivente Associazione lavori di approfondimento su tale tematica, con l’obiettivo di sottoporre in tempi brevi alla Vostra attenzione proposte di intervento sulla disciplina regolamentare.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

“Questo documento e ogni sua parte e/o eventuali allegati sono riservati al destinatario o ai suoi rappresentanti autorizzati. Nel caso il documento arrivi ad una persona diversa dal destinatario si prega di non copiare o diffondere alcuna parte dello stesso e di prendere contatto con ASSOSIM al più presto. L’utilizzo non autorizzato del presente documento, di ogni sua parte e di ogni allegato è vietato e potrebbe costituire reato. Il documento trasmesso via e-mail, posta, fax o ogni altro eventuale mezzo di comunicazione può essere soggetto alla corruzione di dati, intercettazione, modifica e/o infetto da virus. Né ASSOSIM, né i singoli membri dello staff accettano alcuna responsabilità nei confronti di terzi per qualsiasi evento, compresi i casi suindicati. This document or any part of it and any attachment thereto is confidential to the addressee or his/her authorized representative. If you are neither please do not copy or disseminate any part of it and contact ASSOSIM as soon as possible. The unauthorized use of this document or any part of it and any attachment is prohibited and could constitute an offence. Document transmitted by e-mail, mail, fax or any other means of communication may be subject to data corruption, interception, amendment, and/or viruses. No liability whatsoever and to whosoever is accepted by ASSOSIM and/or any person of the staff for any events, including the ones considered above.”